MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

D.D. n. 50 / 2023

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la lgge 11 gennaio 1979, n. 12 recante: "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del Lavoro";

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2005"*;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"* come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante "*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)*";

VISTA l'istanza presentata in data 22 marzo 2023 dalla dott.ssa Rosalinde Bliem, cittadina austriaca, nata in Austria il 14 luglio 1975, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di *Arbeitszeugnisexpertin* (*Esperta consulente del lavoro*) ai fini dell'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro e dell'esercizio in Italia della relativa professione;

ESAMINATA la documentazione prodotta dalla dott.ssa Rosalinde Bliem a corredo della propria istanza;

ESAMINATE altresì le integrazioni documentali prodotte successivamente dall'interessata, su richiesta di questo Ministero;

RILEVATO peraltro che, in data 25 maggio 2023, a seguito di specifica richiesta di questa Direzione Generale tramite il sistema IMI (caso n. 509210/2023), la competente Autorità austriaca ha comunicato che non sussiste in Austria una professione regolamentata assimilabile a quella di consulente del lavoro prevista dall'ordinamento italiano;

VISTE le conclusioni adottate all'unanimità dalla conferenza dei servizi di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 nella seduta del 12 luglio 2023 e riportate nel relativo verbale, nelle quali si rileva che il percorso formativo e professionale finora svolto dalla dott.ssa Rosalinde Bliem non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena idoneità all'esercizio della professione di consulente del lavoro in Italia;

RITENUTO pertanto necessario accertare in concreto la reale conoscenza, da parte dell'istante, delle principali materie che sono oggetto dell'esercizio della pofessione di consulente del lavoro, nonché di colmare le differenze formative e professionali mediante l'applicazione della misura compensativa della prova attitudinale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2007;

D E C R E T A

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi degli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e successive modificazioni, i titoli e i requisti posseduti dalla dott.ssa Rosalinde Bliem, nata in Austria il 14 luglio 1975, sono riconosciuti idonei per l'esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro subordinatamente al superamento di una prova attitudinale, da svolgersi in lingua Italiana, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

- diritto tributario (scritto e orale);
- elementi di diritto del lavoro italiano e di legislazione sociale (orale);
- elementi di ragioneria (orale);
- formazione del bilancio e della busta paga (orale);
- ordinamento e deontologia professionale (orale).

2. La prova attitudinale si svolge innanzi ad un'apposita commissione istituita presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, i cui componenti devono possedere adeguata competenza ed esperienza nelle materie oggetto della prova. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente della medesima, per fissare il calendario di svolgimento delle prove. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per l'espletamento delle prove sarà data tempestiva notizia all'interessata al recapito dalla medesima indicato nella domanda di ammissione di cui al comma 3.

3. La candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale di cui al presente decreto è tenuta a presentare domanda al Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, allegando la copia autentica del presente decreto.

4. In caso di esito positivo, la commissione rilascia all'interessata idonea certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, ai fini dell'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro, dandone altresì comunicazione a questa Direzione Generale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *www.lavoro.gov.it*, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 206 del 2007.

Roma, 25 settembre 2023

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

MC/GL
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.